

COMUNE DI MONTEMURRO

STATUTO

Delibera n. 6 del 3/1/2002.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Definizione

- 1- Il Comune di Montemurro è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
- 2- Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

- 1- Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2- Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
- 3- Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 4- L'Attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economia di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- 5- Il Comune per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
- 6- Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
- 7- Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in piazza Garibaldi, n. 1.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate, riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 4 **Territorio**

1- Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5 **Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco**

Lo stemma del comune è il seguente: di Rosso, al monte di tre cime alla tedesca *d'oro*, fondato in punta, accompagnato in capo dalla V in carattere lapidario Romano, d'argento. Ornamenti esteriori da Comune. Il gonfalone del Comune è il seguente: Drappo di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.

Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinata dalla legge.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 6

Pari opportunità

1- Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) assicura alle donne la presenza nelle Commissioni consultive interne e di concorso fermo restando il principio di cui all'art. 35, comma 3 lettera d del decreto legislativo 165/01, l'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

- 1- Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all' art. 34 del decreto legislativo 267/00, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riqualificazione riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1- Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31 dicembre 1966, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consigli - Giunta - Sindaco)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano – Competenze

- 1- L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di, ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
- 2- Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco od in caso di sua assenza dal Vicesindaco. In caso di contestuale impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, il Consiglio può essere presieduto da un Consigliere delegato dal Sindaco con provvedimento avente ad substantiam forma scritta. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.
- 3- Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
- 4- Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente, a nominare più rappresentanti presso il *singolo* ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
- 5- Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 10

Consiglieri Comunali - Convalida - Programma di Governo

- 1 - I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2 - Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3 - IL Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli art. 60 e 65 del T.U. 267/00.

4-Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5-Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6- Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7- Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati con le predette linee, con motivazione degli eventuali scostamenti.

8-La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 comma 2 del decreto legislativo 267/00.

Art. 11

Dimissioni dei Consiglieri

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al rispettivo Consiglio, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1- Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere notificati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- 5 giorni prima per la convocazione in seduta ordinaria;
- 3 giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- il giorno della seduta non viene computata;

b)-nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, negli stessi termini indicati nella lettera A del presente articolo.

c) Prevedere per la validità delle sedute:

- presenza escluso il Sindaco almeno della metà dei consiglieri assegnati al Comune per le sedute di prima convocazione;
- presenza di 1/3 dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco per le sedute di seconda convocazione;

d) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

- 2- A seguito della mancata partecipazione a 4 sedute consecutive ovvero a sette sedute nell'anno, solare senza motivo, il Sindaco avvia il procedimento per la decadenza entro 10 giorni dall'ultima assenza con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. La decadenza è pronunciata dal Consigliere Comunale. Una copia della deliberazione è notificata all'interessato nei 10 giorni successivi alla adozione.
- 3- Ai consiglieri comunali viene corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni comunali.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinarie e in sessione straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del decreto legislativo 267/00;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione revisionale e programmatica;

d) approvazione e modifica statuto comunale.

3- Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1- Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2- I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio Comunale, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3- I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissione consiliari permanenti

1- Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2- Resta salva la normativa prevista per la costituzione della commissione di cui all'art. 12.

Art.16

Costituzione di commissione speciali

1- Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2- Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3- Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4- La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quarto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5- La commissione di indagini può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6- La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.

7- Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1- Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2- Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3- Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo

Sindaco.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 18

Elezione del Sindaco

1- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2- il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 19

Linee programmatiche

1- Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 10 debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20

Dimissioni del Sindaco

1- Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2- Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21

Vice Sindaco

1- Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4 - bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2- In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione provvede l'assessore più anziano di età.

3- Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22
Delegati del Sindaco

1-Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2-Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3-Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per i motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4-Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5-Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1- Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2- Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24

Nomina della Giunta

1- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

2- I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente; parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
- 3- La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, *esamina* la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e *compatibilità* di cui al comma precedente.

4- Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25

La Giunta - Composizione e presidenza

- 1- La *Giunta* comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro di assessori, compreso il Vice Sindaco.
- 2- Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di quattro. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
- 3- I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dallo esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 26

Competenze della Giunta

- 1- La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2- La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3- E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 4- L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
- 5- L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, e nel caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lett. 1) del decreto legislativo 267/00.

Art. 27**Funzionamento della Giunta**

1- L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2-La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3-Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità in indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.

4-Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo i casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5- Gli assessori comunali ed il Sindaco hanno il diritto a partecipare l'indennità di funzione di cui all'art. 82 del decreto legislativo 267/00.

Art. 28**Cessazione dalla carica di assessore**

1- Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2- Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3- Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29**Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia**

1- Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione; la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2- Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3- La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4- La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5- il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6- Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30

Partecipazione dei cittadini

1- Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tal fine con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2- Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini.

3- Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4- L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5- Nel procedimento relativo all'adozione di atti che indicano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 31

Riunioni e assemblee

1- Il Diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2- L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione, di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed *ogni* altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3- Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4- Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoro, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32

Consultazioni

1- Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2- I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 33

Istanze e proposte

1- Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2- Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3- Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 150 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

REFERENDUM

Art. 34

Azione referendaria

1- Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2- Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, tranne l'ipotesi in cui non sia stato raggiunto il quorum dei votanti previsto dal successivo art. 36.

3- I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il dieci per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4- I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

Art. 35

Disciplina del referendum

1- Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2- In particolare il referendum deve prevedere:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;

- e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.
- 3- Detto regolamento dovrà essere predisposto ed approvato entro il termine perentorio di 180 giorni dall'esecutività dello Statuto.

Art. 36

Effetti del referendum

- 1- Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza assoluta degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2- Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull' oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3- Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

DIFENSORE CIVICO

Art. 37

Istituzione dell'ufficio

1- E' istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2- Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 38

Nomina- Funzioni- Disciplina

1- Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2- Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione, dell'ufficio del difensore civico.

L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 39

Albo Pretorio

1-E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretori o comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 40

Svolgimento delle attività amministrative

1- Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2- Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 41

Le alienazioni patrimoniali vengono disciplinate da apposito regolamento.

2- Tale regolamento disciplina altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione.

Art. 42

Ordinamento finanziario e contabile

1- L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2- Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del decreto Legislativo 267/00.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

Art. 43

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1- Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs 19 settembre 1994, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 44

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1- Il Comune disciplina con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2- Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 45 **Organizzazione del personale**

1- Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed

efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2- Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3- Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 46 **Stato giuridico e trattamento economico del personale**

1- Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 47 **Incarichi esterni**

1- La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3- Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell' assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto 169 del decreto legislativo 267/00, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 48

Segretario Comunale - Direttore Generale

- I- Lo stato giuridico il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
- 2- Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
- 3- Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 comma 4 lettera e) del decreto legislativo 267/00.
- 4- Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 108 del decreto legislativo 267/00. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
- 5- Secondo quanto dispone l'art. 97 lettera d) del vigente testo unico è data al Sindaco la facoltà di attribuire al Segretario comunale ogni altra funzione di cui all'art. 107 comma 3 del T.U. 267/00.

Art. 49

Vice Segretario Comunale

- I- Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-Segretario, apicale, avente funzione vicarie.

Art. 50

Responsabile degli uffici e dei servizi

- I- Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
- 2- Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi

di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso -
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso -
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati

dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale; -

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autocertificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgenti sulle materie indicate dall'art. 54 comma 2 del decreto legislativo 267/00;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazione che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3- I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4- Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. -

Art. 51

Avocazione

1- Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli ed i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco - può attribuire la competenza al Segretario comunale o altro dipendente.

Art. 52

Ufficio di staff

1- La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2- I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato dalla Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi

può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.-

Art. 53

Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

- 1- Ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 165/01 il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
- 2- L'ufficio di cui al comma 1) può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COORDINAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 54

Convenzioni

- 1- Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
- 2- Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo per conto degli enti delegati. –

Art. 55

Accordo di programma

- 1- Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
- 2- l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
- 3- Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Entrata in vigore

1- Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2- Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 57

Modifiche dello statuto

1-Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2- Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3-L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie.

4-con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.